



COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Regolamento Comunale per la Determinazione delle Sanzioni Edilizie
Previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – articoli 24 – 31 -37

Approvato con D.C.C. n° 22 del 11/06/2021

INDICE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Art. 2

Mancata Presentazione Di Segnalazione Certificata Per Agibilità nell'articolo 24, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 3

Sanzione per mancata ottemperanza ad ordinanza di demolizione/rimozione di cui al comma 4bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 4

Interventi edilizi abusivi rientranti nell'articolo 37, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 5

Determinazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Art. 6

Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento individua e disciplina i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n.380/2001 e s.m.i relativamente agli art. 24 e 37

Art. 2 Mancata Presentazione Di Segnalazione Certificata Per Agibilità nell'articolo 24, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista ovvero 464,00€.

Art. 3 Sanzione per mancata ottemperanza ad ordinanza di demolizione/rimozione di cui al comma 4bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

In relazione al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nel caso di accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione/rimozione di opere realizzate in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da versare al Comune; Sanzione prevista per legge in un importo compreso tra 2.000 e 20.000€, **viene fissata nell'importo massimo di 20.000€.**

I proventi di dette sanzioni, spettanti per legge al Comune saranno destinati esclusivamente alla demolizione delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico come previsto dall'art. 4 -ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Art. 4 Interventi edilizi abusivi rientranti nell'articolo 37, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Nel caso di interventi rientranti nella casistica di cui al comma 1 dell'art. 37 del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i., (interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2 del medesimo D.P.R. in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività) si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non superiore a 5.164€ e non inferiore a 516€.

La stima dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere illecite verrà richiesta dal Comune all'Agenzia Entrate-Territorio con cui il Comune ha in essere una convenzione in corso di validità.

In ordine alla sopracitata convenzione oltre alla sanzione da versare al Comune, dovrà essere versata una ulteriore sanzione pari al 50% dell'importo stabilito quale compenso per l'Agenzia delle Entrate-Territorio per la perizia di stima dell'incremento di valore dell'immobile conseguente alle opere illecitamente realizzate.

Art. 5 Determinazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Le modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di sanatoria di interventi edilizi abusivi, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) sono le seguenti:

- a) in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore dell'immobile inferiore o uguale ad Euro 1.000,00 si applica la sanzione minima, pari ad 516,00€;
- b) in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore dell'immobile superiore ad Euro 50.000,00 si applica la sanzione massima, pari ad 5.164,00€;
- c) in caso di interventi abusivi che abbiano portato ad un incremento di valore dell'immobile compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 50.000,00, si applica la sanzione proporzionale, calcolata con la seguente equazione:

$$\text{Importo sanzione} = (\text{Incremento Valore determinato} - 1.000) \times (5.164 - 516) / (50.000 - 1.000) + 516$$

Ovvero:

$$\text{Importo sanzione} = (\text{Incremento Valore determinato} - 1.000) \times 0,094 + 516$$

La sanzione come sopra calcolata dovrà essere versata al Comune secondo le correnti modalità

La stima dell'aumento del valore venale degli immobili conseguente alle opere illecitamente realizzate dovrà essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Territorio come previsto dall'art. 37 c.4 del D.P.R. 380/2001; Agenzia con la quale il Comune di Follo ha una convenzione in corso di validità.

In ordine alla sopraccitata convenzione oltre alla sanzione da versare al Comune, dovrà essere versata una ulteriore sanzione pari al 50% dell'importo come sopra calcolato quale compenso per l'Agenzia delle Entrate-Territorio per la perizia di stima dell'incremento di valore dell'immobile conseguente alle opere illecitamente realizzate.

Articolo 6 Entrata in vigore.

Il presente regolamento avrà efficacia dalla data di esecutività delle Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale e sarà applicato a tutte le pratiche in corso di definizione ovvero non ancora concluse a tale data.